*Roma,* 22 dicembre 2022

*Uff.-Prot.n°* DIR – ADE/18909/581/F7/PE

*Oggetto*: Casi di non obbligatorietà

 di nomina consulente ADR -

 Nota Ministero Infrastrutture del 21.12.2022

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

**PRECEDENTI: Circolare Federfarma n. 554 del 13 dicembre 2022**

Si fa seguito alla circolare citata tra i precedenti per rappresentare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione Generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, ha inteso fornire anche a questa Federazione – con la nota esplicativa allegata (allegato n. 1) – i dovuti chiarimenti in ordine ai casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per il trasporto stradale di merci pericolose.

Sul punto, nel premettere che questa Federazione ritiene fondata l’ipotesi di non applicabilità alle farmacie della disciplina di cui all’Accordo ADR (non potendosi ragionevolmente ritenere le farmacie imprese trasportatrici o speditrici di merci pericolose), si evidenzia che le farmacie stesse rientrano comunque nei casi di non obbligatorietà o esenzione di cui al punto 1.8.3.2 del citato Accordo ADR.

Nei sensi sopra descritti è stato comunicato al citato Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l’orientamento di questa Federazione.

Cordiali saluti.

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

 Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO

**All. n.1**

*Questa circolare viene resa disponibile sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*